

Roma, 9/9/2013

Osservazioni e proposte al Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 23 aprile 2013 168/2013/R/eel.

Q.1 *Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?*

La formulazione “quantitativi annui di energia elettrica acquistata per livello di tensione ... devono essere considerati per il calcolo dei rapporti...” potrebbe mettere in difficoltà imprese fortemente energivore; una interpretazione letterale sembrerebbe richiedere a queste ultime un censimento complesso di utenze e nella sostanza ininfluente ai fini della rimodulazione degli oneri.

Sarebbe opportuno, vista la finalità del raggiungimento di soglie per l'accesso a determinati sconti sugli oneri una formulazione meno onnicomprensiva.

In altre parole può essere complesso dover censire, per un'impresa energivora anche le utenze di capannoni, magazzini e uffici che nella sostanza non spostano l'indice di intensità energetica.

La proposta può essere quella di richiedere i quantitativi di energia elettrica acquistati per livello di tensione sufficienti al raggiungimento della soglia di modulazione più elevata.

Lo stesso principio vale per l'accesso alla classe di “imprese a forte consumo di energia” con il rapporto tra costo complessivo dell'energia e fatturato. Risulta a nostro avviso complesso far dichiarare alle aziende il costo di “tutti i materiali energetici”, e costringe anche aziende che superano il 3% con la sola energia elettrica ad un inutile aggravio amministrativo.

Basterebbe prevedere la dichiarazione del costo dei materiali energetici sufficienti a raggiungere la soglia del 3% del fatturato.

Per quanto riguarda i materiali energetici diversi dall'energia elettrica sarebbe utile indicare anche la metodologia per determinarne il costo (es. LIFO, FIFO, quello utilizzato per la redazione del bilancio ecc.) in quanto essendo materiali normalmente gestiti “a magazzino” tale riferimento è soggetto a interpretazioni e va comunque calcolato.

Q.5 *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?*

In merito al form di dichiarazione allegato 2 del documento riscontriamo che vengono richieste (nei punti: l,m) delle informazioni che ai fini dell'accesso alle soglie di sconto dovrebbero essere calcolati dal sistema in base ai valori standard determinati dall'AEEG. Potrebbe essere indicato che nelle celle (rosse) verrà inserita in automatico la somma dei costi complessivi (quantità di EE consumata moltiplicata per i prezzi standard AeeG) per classe di consumo.

Q.10 *Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.*

Con l'attuale impostazione, di richiedere il totale annuo dei MWh consumati, non emergerebbe, a nostro avviso, il dato necessario per quantificare il conguaglio relativo al secondo semestre 2012.

Avanziamo per determinare il calcolo del conguaglio 2013 due proposte:

- Richiedere, attraverso un trasferimento automatico dei dati, i consumi mensili per singolo POD alle aziende (dato riscontrabile dai distributori) ed effettuare il calcolo degli oneri versati
- Richiedere semplicemente l'ammontare in euro di oneri generali versati nel periodo luglio-dicembre 2013 (dato riscontrabile nelle fatture dei fornitori)

Q.11 *Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?*

Nel caso di aziende in stato di crisi, al fine di evitare un complesso processo di restituzione delle somme versate in eccesso, è condivisibile che sia la Cassa a restituire le somme alle aziende. Per agevolare le restituzioni da parte della Cassa, suggeriamo di inserire l'IBAN, del conto corrente sul quale bonificare i conguagli, nel form di dichiarazione allegato 2 del documento.

Per la determinazione del conguaglio per le aziende in stato di crisi sarebbe, a nostro avviso, opportuno calcolare il conguaglio 2013 sulla base dei consumi effettivi 2013 valorizzati però con il prezzo standard determinato dall'AEEG per il 2012 in quanto rappresentativo dell'onere raggiunto dalle maggiorazioni.